



All. A)

**BANDO**

**“Capodanno dell’Annunciazione” 2026  
in attuazione della Legge regionale n. 46/2015**

*“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio Regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”*

**INDICE**

**Art. 1 - Finalità e obiettivi**

**Art. 2 - Risorse**

**Art. 3 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

**Art. 4 - Termini e modalità di compilazione e trasmissione della domanda**

**Art. 5 - Requisiti di ammissibilità**

**Art. 6 - Valutazione delle domande**

**Art. 7 - Criteri di valutazione**

**Art. 8 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo “CRT”**

**Art. 9 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione**

**Art. 10 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria**

**Art. 11 - Rendiconto e liquidazione della compartecipazione**

**Art. 12 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa**

**Art. 13 - Verifiche e controlli**

**Art. 14 - Pubblicità e comunicazioni**

**Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

**Art. 16 - Responsabile del procedimento**

**Art. 1 - Finalità e Obiettivi**

1. La l.r. 46/2015 “Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”, così come modificata dalla l.r. 24 dicembre 2021, n. 51 ha introdotto - tra gli eventi di particolare rilievo e rilevanza - la ricorrenza del “Capodanno dell’Annunciazione” per ricordare che l’anno civile, fino al 1749, in Toscana, iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la festa dell’Annunciazione o, più esattamente, dell’Incarnazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l’inizio dell’anno al 1º gennaio, ma Firenze ed altre città toscane, quali: Lucca, Pisa, Prato, Siena, continuarono a considerare il 25 marzo come il loro Capodanno. Ciò avvenne fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava anche per la Toscana il 1º gennaio come data iniziale dell’anno civile, uniformandosi a quanto già in vigore nel resto d’Italia e d’Europa, ovvero allo “stile moderno” con inizio dell’anno il I gennaio.
2. Il Consiglio regionale con il presente bando intende sostenere, attraverso la concessione di un cofinanziamento ai sensi della l.r. 46/2015, iniziative culturali realizzate da: Enti Locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le associazioni culturali senza scopo di lucro non iscritte al RUNTS e costituite entro il 31/12/2025, le Pro loco, le associazioni sportive dilettantesche riconosciute dal CONI, nonché le fondazioni senza scopo di lucro (con esclusione delle fondazioni bancarie e delle fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), con sede legale e operativa in Toscana, per celebrare l’ XI edizione del “Capodanno dell’Annunciazione”, anno 2026.
3. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 2, devono essere pertinenti con la celebrazione del Capodanno dell’Annunciazione. Esse possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni, mostre, prodotti editoriali e multimediali, tutti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio regionale.

## Art. 2 - Risorse

Nella seduta del 5 febbraio 2026, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 26, ha stabilito di approvare il documento relativo alle “Linee d’indirizzo per la celebrazione dell’XI edizione del “Capodanno dell’Annunciazione”, prevedendo di dare attuazione alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 46, proprio come contributo a sostegno di iniziative promosse da una pluralità di soggetti, destinando a tali celebrazioni, lo stanziamento massimo di euro 50.000,00, come di seguito indicato:

- euro 30.000,00 per il cofinanziamento di iniziative promosse da Amministrazioni locali;
- euro 20.000,00 per il cofinanziamento di iniziative promosse da Istituzioni sociali private.

## Art. 3 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente bando: Enti Locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le associazioni culturali senza scopo di lucro non iscritte al RUNTS e costituite entro il 31/12/2025, le Pro loco, le associazioni sportive dilettantesche riconosciute dal CONI, nonché le fondazioni senza scopo di lucro (con esclusione delle fondazioni bancarie e delle fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), con sede legale e operativa in Toscana. Le Proloco e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI possono partecipare anche senza iscrizione al RUNTS, fermo restando il rispetto della normativa vigente di settore.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **sabato 21 marzo 2026 e venerdì 10 aprile 2026**. Nel caso in cui l’iniziativa oggetto della domanda di compartecipazione abbia come oggetto la realizzazione di pubblicazioni a stampa (libri o cataloghi) e digitali, il termine di scadenza è fissato inderogabilmente al **31 luglio 2026**.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un unico progetto.

## Art. 4 – Termini e modalità di compilazione e trasmissione della domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata **esclusivamente** mediante la compilazione del modulo online “Capodanno dell’Annunciazione 2026”, accessibile tramite SPID/CIE/CNS del legale rappresentante, nel caso di soggetto privato o pubblico, o tramite SPID/CIE/CNS del dirigente del settore competente del soggetto richiedente, nel caso di soggetto pubblico.  
**La presentazione della domanda avviene unicamente attraverso la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo:**  
<https://git.consiglio.regione.toscana.it/domande/index.jsf?sid=699366>
2. Il termine, da ritenersi perentorio, per la presentazione della domanda è fissato entro e non oltre le ore 23:59 del 27/02/2026,  **pena l’inammissibilità della stessa**. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore. Nella domanda di richiesta del contributo, il soggetto richiedente, oltre a fornire i dati richiesti dalla procedura guidata, deve allegare la seguente documentazione:
  - **Proposta progettuale**, redatta attenendosi scrupolosamente al modello disponibile sulla piattaforma telematica. La proposta deve descrivere in modo chiaro e dettagliato gli obiettivi dell’iniziativa, i tempi, i luoghi e le modalità di realizzazione, nonché il pubblico di riferimento. La proposta deve inoltre illustrare le modalità e gli strumenti di comunicazione e di pubblicizzazione previsti. Il modello, una volta completato, deve essere caricato sulla piattaforma in **formato PDF**;
  - **Piano previsionale di spesa**, redatto anch’esso sulla base del modello disponibile sulla piattaforma telematica, compilato in ogni sua parte e caricato in **formato PDF**.  
Il piano deve essere articolato secondo le voci di spesa previste e ritenute necessarie per la realizzazione dell’iniziativa e deve essere comprensivo di eventuali contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati.  
Devono essere indicati il costo complessivo dell’iniziativa e l’importo della partecipazione economica richiesta al Consiglio regionale.  
Si evidenzia che l’importo del contributo richiesto, indicato dal soggetto richiedente nel piano previsionale di spesa, deve coincidere con l’importo della partecipazione richiesta inserito nella procedura guidata della piattaforma telematica. In caso di difformità, **sarà preso in considerazione esclusivamente l’importo indicato nel campo “compartecipazione richiesta” della procedura guidata.**
3. È consentita la modifica della domanda più volte, fino al momento dell’invio definitivo.  
La domanda si considera validamente presentata **esclusivamente** a seguito della selezione del riquadro **“Invia domanda”** presente sulla piattaforma telematica.

La domanda può essere inviata **una sola volta**. A seguito dell'invio **il sistema provvederà a trasmettere una comunicazione di conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda**, corredata dal relativo codice di ricezione, all'indirizzo di posta elettronica del referente del progetto. Qualora tale comunicazione non pervenga, si invita, prima di contattare l'Ufficio scrivente, a verificare anche la cartella di posta indesiderata (spam).

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Pertanto, nel modulo di domanda di cui al precedente comma 2, deve essere indicato nello spazio dedicato, l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, specificando la data di acquisto della marca da bollo e il codice univoco a 14 cifre, nonché resa apposita dichiarazione attestante che il codice indicato non è stato e non sarà utilizzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa ad altra documentazione. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B – Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Tra i casi di esenzione si segnala quanto previsto dall'art. 82, comma 5, del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 che stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per tutti i soggetti facenti parte del "Terzo settore". Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa da quelle qui indicate, si chiede di specificarne il riferimento normativo.
5. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente Bando.

## Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
  - a) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come un ente/un'organizzazione compresi tra quelli indicati all'art. 3, comma 1;
  - b) il soggetto richiedente deve essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, da dichiarare in sede di domanda;
  - c) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;

- d) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 4 del presente bando;
- e) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve essere trasmessa al Consiglio regionale entro e non oltre venerdì 27 febbraio 2026**, secondo le modalità indicate all'art. 4;
- f) l'accesso del pubblico all'iniziativa - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, **deve essere gratuito**. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di partecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. **Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina**;
- g) tutte le attività risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione, dovranno svolgersi nel seguente arco temporale: da **sabato 21 marzo a venerdì 10 aprile 2026**, salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 2, per le pubblicazioni (sia a mezzo stampa che in formato digitale);
- h) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio toscano.

#### **Art. 6 – Valutazione delle domande**

1. Il Settore competente verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del presente bando.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui al successivo art. 7:
  - a) pertinenza;
  - b) qualità;
  - c) sostenibilità finanziaria;
  - d) comunicazione e promozione dell'iniziativa;
3. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema del "Capodanno dell'Annunciazione".
4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

## Art. 7 – Criteri di valutazione delle domande

- Il Settore competente, a conclusione del procedimento istruttorio, predisponde l'elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della partecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:

**1° criterio: pertinenza del progetto** (fino a un massimo di 50 punti), con riferimento a:

- livello di pertinenza del progetto sia in rapporto alla celebrazione, sia alla effettiva valorizzazione di questa ricorrenza e alla sua promozione nel territorio anche con riferimento alla valorizzazione, alla storia o riscoperta delle tradizioni tipiche, fino ad un massimo di 50 punti, così declinati: da 0 a 10 = non pertinente; da 11 a 20: poco pertinente; da 21 a 30: abbastanza pertinente; da 31 a 40: pertinente/buon progetto; da 41 a 45: molto pertinente; da 46 a 50: progetti di rilevanza regionale che prevedono la partecipazione “in rete”;

**2° criterio: qualità del progetto** (fino a un massimo di 25 punti), con riferimento a:

- qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);
- chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
- qualità e originalità della proposta progettuale, fino ad un massimo di 10 punti, (destinando il punteggio di 10 punti, solo ai progetti ritenuti ottimi sotto il profilo qualitativo);

**3° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 10 punti) con particolare riguardo:

- all' attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 5 punti);
- alla distribuzione di prodotti editoriali e/o multimediali (da 0 a 5 punti);

**4° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
- alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (fino al 30%: punti 0; dal 31% al 50%, punti: 2; oltre il 50%: punti 5).

**Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo.**

- L'elenco delle proposte progettuali, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della partecipazione economica concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati è approvato dal dirigente del settore competente con proprio decreto.

3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo stanziamento complessivo di euro 50.000,00 (di cui euro 30.000,00 per le amministrazioni locali ed euro 20.000,00 per le istituzioni sociali private), gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

#### **Art. 8 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio**

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l'**80%** delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di **1.000,00 euro per le sole istituzioni sociali private**.
2. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni economiche ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, ammonta ad euro 50.000,00, così suddivise:
  - euro 30.000,00 a favore di progetti promossi da enti locali;
  - euro 20.000,00 a favore di progetti promossi da istituzioni sociali private.
3. La concessione della compartecipazione ai soggetti ammessi a valutazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva rispetto al versamento dei contributi INPS e INAIL da parte dei soggetti sottoposti a obblighi contributivi, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della l.r. 40/2009, art. 49 bis, che stabilisce per il Consiglio l'obbligo di acquisire il DURC prima del provvedimento di concessione e in fase di liquidazione.<sup>1</sup> Le Istituzioni sociali private richiedenti, dovranno accertarsi di essere in possesso di DURC regolare, in modo da consentire al competente ufficio di acquisire in tempi brevi il succitato documento, attraverso le piattaforme informatiche INPS-INAIL.
4. Il Settore competente pubblica sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare" l'elenco delle compartecipazioni concesse ai soggetti beneficiari e trasmette con posta elettronica il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo. Il materiale informativo, pubblicitario e di comunicazione dell'iniziativa/progetto per la/il quale è stata concessa la compartecipazione **deve riportare la dicitura "Con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana" ed il logo del Consiglio**.
5. Il logo del Consiglio concesso nell'ambito delle celebrazioni del "Capodanno dell'Annunciazione" può essere utilizzato solo nell'ambito del progetto per il quale è stata concessa la

---

<sup>1</sup> L'obbligo di acquisizione del DURC non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico. (v. art. 3, co. 2, l.r. n. 1/2019).

compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.

6. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi.
7. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale della Toscana da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

#### **Art. 9 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione**

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
  - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
  - direttamente intestate al soggetto beneficiario;
  - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
  - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
    - acquisto di beni strumentali non durevoli;
    - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
    - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
    - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
    - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
    - premi e riconoscimenti;
    - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;
    - rimborsi spese e compensi a dipendenti e soci del soggetto beneficiario, limitatamente all'attività prestata in relazione al progetto approvato, di cui dovrà essere resa dettagliata giustificazione in sede di rendiconto;
    - contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa, oggetto di domanda, **fino ad un massimo di euro 300,00;**

- organizzazione e segreteria, calcolate forfettariamente nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa, solo ed esclusivamente per le istituzioni sociali private.
3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009;
- spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma di prestazioni personali di qualsiasi tipo effettuati dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa, oggetto di domanda, **nella misura eccedente l'importo di euro 300,00.**

#### **Art. 10 – Cumulabilità della compartecipazione finanziaria**

1. La compartecipazione finanziaria concessa dal Consiglio regionale è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto devono essere indicati nel rendiconto di cui al successivo art. 11, riportando l'importo e la denominazione del soggetto.

#### **Art. 11 –Rendiconto e liquidazione della compartecipazione**

1. Il soggetto/ente beneficiario entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base del modello di rendiconto (all. 1) reperibile sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare", comprendente i documenti di seguito indicati e firmato dal legale rappresentante, (o dirigente competente per le amministrazioni locali) a pena di non liquidazione:
  - relazione puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione realizzato;
  - rendiconto finanziario dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione (all. 1). Il rendiconto deve essere coerente con il piano

previsionale di spesa di cui all'art. 4, comma 2, redatto in sede di domanda. Al rendiconto devono essere allegati:

- **per le Amministrazioni locali:** l'indicazione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa, secondo lo schema contenuto nel modello di rendiconto;
  - **per le Istituzioni sociali private:** copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa (presentare fatture/ricevute, accompagnate da attestazioni dell'avvenuto pagamento, ad esempio contabili di bonifico), per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa.
2. Qualora i contributi concessi dovessero risultare inferiori rispetto a quanto richiesto in sede di domanda, i soggetti beneficiari potranno rimodulare il progetto presentato, tenendo conto che il contributo riconosciuto dal Consiglio regionale può costituire al massimo l'80% del costo totale del progetto realizzato. Non potrà comunque essere liquidata una partecipazione superiore all'80% delle spese ammissibili complessivamente sostenute, risultanti dal rendiconto di spesa e documentate dai relativi giustificativi. Nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficienza, secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), il rendiconto deve essere corredata anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato.
  3. Per gli Enti locali, la documentazione, di cui al precedente comma 1, deve essere trasmessa al Consiglio regionale mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:  
[consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it)
  4. Per le Istituzioni sociali private, la documentazione, di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio regionale in una delle seguenti modalità:
    - a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo [consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it)
    - b) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo "Ufficio, Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. Sulla busta che conterrà la rendicontazione dovrà essere riportata la dicitura "*Rendiconto – Bando Capodanno dell'Annunciazione 2026*".
  5. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la partecipazione economica in un'unica soluzione.
  6. Nel caso in cui la partecipazione economica sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno **6 (sei) copie** dell'opera al Settore "*Iniziative Istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto*", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. Sulla

busta che conterrà le suddette copie dovrà essere riportata la dicitura “*Pubblicazione – Bando Capodanno dell’Annunciazione 2026*”.

## **Art. 12 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa**

1. Il Settore competente può revocare la compartecipazione economica concessa nei seguenti casi:

- mancata conclusione dell’iniziativa entro il termine di cui all’ art. 3, comma 2, salvo giustificati motivi;
- inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale o uso improprio dello stesso;
- inosservanza dell’obbligo dell’accesso gratuito all’iniziativa e ai materiali prodotti nell’ambito della stessa, di cui all’ art. 5, comma 1, lettera f);
- mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all’art. 10;
- mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell’art. 11;

2. Il Settore competente procede d’ufficio alla rideterminazione della compartecipazione economica concessa nei seguenti casi:

- nell’ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all’art. 8, comma 1;
- nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell’iniziativa.

## **Art. 13 - Verifiche e controlli**

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

## **Art. 14 - Pubblicità e comunicazioni**

1. Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: [www.consiglio.regione.toscana.it](http://www.consiglio.regione.toscana.it) nella sezione "Avvisi, bandi e gare" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "*Iniziative Istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di Supporto*", contattando:

• Ilenia Falaschi	055/2387.880	<a href="mailto:eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it">eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it</a>
• Sara Monti	055/2387.628	<a href="mailto:eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it">eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it</a>
• Elisa Fallani	055/2387.568	<a href="mailto:eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it">eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it</a>
• Cinzia Sestini	055/2387.285 (Responsabile del Procedimento)	<a href="mailto:eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it">eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it</a>
2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del Settore "*Iniziative Istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di Supporto*", del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Regionale nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sul medesimo sito sarà inoltre pubblicata ogni eventuale, ulteriore, comunicazione riferita al bando in oggetto. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
3. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione formale dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

## **Art. 15 -Trattamento dei dati personali**

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.

4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore *"Iniziative Istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di Supporto"*) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:  
<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>

#### **Art. 16 – Responsabile del Procedimento**

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore *"Iniziative Istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di Supporto"*.
2. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il Settore *"Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e ceremoniale. Servizi di Supporto"*.  
Dirigente: dott.ssa Senia Bacci Graziani.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è la Dirigente del Settore *"Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto"*, dott.ssa Senia Bacci Graziani - Email: [s.baccigraziani@consiglio.regionetoscana.it](mailto:s.baccigraziani@consiglio.regionetoscana.it).